



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 23 del 07-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018 – PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **Febbraio** a partire dalle ore **11:30** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che integra l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 prevedendo che *“.....Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017...”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del proprietario;

Richiamata la propria deliberazione anno 2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 di applicare le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	zero per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a €. 173.847,33;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, [comma 639](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[articolo 243-bis](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [articoli 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) ...";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a. ridurre l'aliquota della TASI;
- b. confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. in data odierna relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Aliquota base
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota base
Altri immobili	3 punti % oltre l'aliquota base

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di:

- confermare per l'anno 2018 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016;
- fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Zero per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Stimato in €. 205.271,30 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di

cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 9), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 66.000,00
2	Sicurezza e Vigilanza	€ 287.086,15
3	Manutenzione strade e viabilità	€ 0.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 81.213,84
5	Protezione civile	€ 12.000,00
6	biblioteca	€ 8.500,00
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€ 62.800,98
8	URP/sportello polifunzionale	€ 4.800,00
9	SUAP-SUE	€ 38.002,68
TOTALE		€ 560.403,65

a fronte di un gettito di €. 205.271,30 (copertura 36,63%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime

DELIBERA

- di confermare, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, dellalegge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28,

della legge n. 208/2015;

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

Altri immobili

Aliquota

Zero per mille

0,8 per mille

- di stimare in €. 205.271,30 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- di stabilire in €. 560.403,65 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 9) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 66.000,00
2	Sicurezza e Vigilanza	€ 287.086,15
3	Manutenzione strade e viabilità	€ 0.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 81.213,84
5	Protezione civile	€ 12.000,00
6	biblioteca	€ 8.500,00
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€ 62.800,98
8	URP/sportello polifunzionale	€ 4.800,00
9	SUAP-SUE	€ 38.002,68
TOTALE		€ 560.403,65

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

Data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2018 ed i suoi allegati, con votazione separata ed all'unanimità

DELIBERA

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 07-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 07-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 55.278,00
2	Sicurezza e Vigilanza	€ 344.974,01
3	Manutenzione strade e viabilità	€ 18.081,58
4	Manutenzione del verde	€ 194.373,84
5	Protezione civile	€ 57.042,33
6	biblioteca	€ 8.700,00
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€ 104.340,74
8	URP/sportello polifunzionale	€ 4.800,00
9	SUAP-SUE	€ 38.002,68
	TOTALE	€ 825.593,18

Data 7.2.2018

F.to Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Barbara Speranzini

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	<i>Contratto illuminazione pubblica</i>	€ 60.000,00
	<i>Manutenzione ordinaria</i>	€ 6.000,00
	A.3) Trasferimenti	
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

2) SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	BENI	€ 5.000,00
	SERVIZI	€ 65.500,00
	A.3) Trasferimenti	
	RIMBORSI	€ 150,00
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

3) SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	Manutenzione strade	€
		€
	A.3) Trasferimenti	
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	
	INTERESSI SU MUTUI	€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
	QUOTE CAPITALE MUTUI	€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

4) SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	CONTRATTO MANUTENZIONE	€ 81.213,84
		€
	A.3) Trasferimenti	
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note: l'importo corrisponde a quota parte del costo previsto per la manutenzione del verde pubblico comunale, in quanto lo stesso, è in parte coperto dalle entrate da oneri concessori (per il 2018 utilizzabili per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tra le quali rientrano le aree verdi e gli impianti sportivi)

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

5) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	BENI	€ 7.000,00
	SERVIZI	€ 5.000,00
	A.3) Trasferimenti	
	CONTRIBUTI ASS.NI DI VOLONTARIATO	€
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

6) SERVIZIO BIBLIOTECA

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	ATTIVITA' DI PROMOZIONE	€ 500,00
	ACQUISTI	€ 300,00
	A.3) Trasferimenti	
	BORSA	€ 4.800,00
	QUOTA SISTEMA CERETANO SABATINO	€ 3.000,00
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

7) SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	UTENZE	€ 900,00
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 35.000,00
	A.3) Trasferimenti	
	BORSA	€ 4.800,00
		€
	A.4) Interessi passivi	
	INTERESSI SU MUTUI	€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
	QUOTE CAPITALE MUTUI	€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

8) SERVIZIO URP

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
		€
		€
	A.3) Trasferimenti	
	BORSA	€ 4.800,00
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

9) SERVIZIO SUAP E SUE

Rif. al bilancio	COSTI	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
	A.1) Personale	
		€ 32.634,68
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	
	CANONE SOFTWARE	€ 5.368,00
		€
	A.3) Trasferimenti	
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		
		€
		€
		€
		€
		€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:

.....

.....

.....